

"lettera A"

STATUTO ASSOCIAZIONE "FAMIGLIE FUORI GIOCO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione, sede, durata

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.B. _____/_____, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "FAMIGLIE FUORI GIOCO", con sede in Potenza, alla C.da Rossellino n. 9/a, che ha durata a tempo indeterminato. La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione del consiglio direttivo.

ART.2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali ed, in particolare, dal D.Lgs. n° 460/97 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione e l'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo.

Il presente statuto è modificabile con delibera del Consiglio Direttivo da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 3 – Finalità e attività

L'associazione persegue finalità di promozione della salute in tutti gli ambiti ed in tutte le fasce della popolazione, con specifica attenzione:

1. alla prevenzione di comportamenti a rischio legati alle nuove dipendenze da oggetti o attività non chimiche: Dipendenza Sessuale, Gioco d'Azzardo Patologico, Shopping Compulsivo, Dipendenza da Internet, Dipendenza dal Cellulare, Dipendenza dal Lavoro, Dipendenza Affettiva;
2. al trattamento non farmacologico delle persone che vivono ogni tipo di disagio
3. ai diritti fondamentali dell'uomo al fine di prevenire ogni forma di conflitto e di pregiudizi basti su uno scarso senso civico

Le attività che l'associazione si propone di svolgere sono:

- promuovere il protagonismo e la partecipazione alla vita associativa dei soggetti che vivono in condizioni di disagio, svantaggio, precarietà e solitudine, o in situazioni di rischio esistenziale, sociale e ambientale correlate alle nuove dipendenze, attraverso la realizzazione di tutte quelle attività idonee al raggiungimento del benessere fisico, psichico e sociale, favorendone la piena integrazione nella propria comunità sociale;

ALLEGATO ALL'ATTO
in Data 8 APR. 2010
3

- attivare gruppi di auto aiuto basati su una visione ecologica della persona, della famiglia, della comunità sociale, che esprimono la multidimensionalità del disagio;
- organizzare convegni, seminari, corsi di informazione e formazione al fine di stimolare una cultura della prevenzione dei comportamenti di dipendenza e promuovere stili di vita sani.
L'Associazione, in particolare, si farà carico di fornire agli operatori della salute competenze sia a livello teorico/pratico sull'approccio alle problematiche legate alle nuove dipendenze, sia a livello emozionale, comunicativo e relazionale;
- sensibilizzare e coinvolgere, con tutte le iniziative ritenute idonee, enti ed istituzioni pubbliche e private per la prevenzione di qualsiasi forma di conflitto e la costruzione di una cultura diffusa e condivisa della pace, dell'integrazione, della solidarietà e del rispetto dei diritti fondamentali della persona;
- promuovere attività di studio, ricerca e pubblicazioni sui fenomeni delle nuove dipendenze e gli approcci metodologici utilizzati;
- prevedere, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, attività di collaborazione e sostegno reciproco con istituzioni pubbliche e private per la prevenzione della multidimensionalità del disagio, mediante la presentazione di progetti finanziabili in linea con le finalità statutarie. L'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie in tutto il territorio regionale.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, di sesso, cittadinanza, etnia e professione. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. La qualifica di socio diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro soci. La tessera ha validità annuale.

ART. 5- Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, mancato pagamento della quota sociale e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano

della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante e-mail e avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 10 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 11 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 12 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 4 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; delibera sulle modifiche al presente Statuto; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il

Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti, Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- d) contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività

economiche di qualsiasi natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;

l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni con istituzioni pubbliche e private o con singole persone, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. Le attività dell'associazione saranno realizzate con l'impiego delle prestazioni volontarie degli associati, salva la possibilità di avvalersi, per le attività più complesse, di propri associati retribuiti.

ART. 18 - Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dalla maggioranza degli associati.

Il patrimonio della associazione verrà devoluto ad altre associazioni senza

scopo di lucro aventi analoga finalità.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di "Associazioni riconosciute" previste dal Codice Civile, nonché quelle contenute nella L. 7 dicembre 2000, n. 383 ed eventuali successive modifiche.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Fabrizio Roccaforte

Fuys Salvatore Lucio Ulp

Carmen Fuxa

Francesca Cofano

Caterina Schirani